



CHILD PROTECTION POLICY

Linee guida, principi e procedure per la tutela dei minori

INTRODUZIONE

La Cooperativa Dedalus è una realtà economica, sociale e democratica che nasce a Napoli nel 1981 da un gruppo di persone con storie, competenze e saperi differenti, esperte di economia, mercato del lavoro, ricerca e politiche sociali. L'attività e la mission di questa cooperativa sono tese a migliorare il benessere delle comunità locali, con particolare attenzione ai diritti delle persone che fruiscono dei suoi servizi e di chi vi lavora, senza distinzioni di ruolo, provenienza nazionale, appartenenza di genere o religiosa.

La Cooperativa Dedalus ha da sempre a cuore il tema della prevenzione degli abusi contro i minori e proprio per questo agisce per garantire il rispetto e la sicurezza dei bambini e degli adolescenti che prendono parte alle attività sviluppate nel territorio. La nostra esperienza ci ha, infatti, insegnato che i bambini sono una risorsa straordinaria per le comunità che si devono risollevare da crisi e povertà, ma sono al contempo tra i soggetti più vulnerabili e a rischio. Per questo motivo nell'ottica di adeguamento agli standard internazionali, abbiamo ritenuto doveroso adeguare le nostre misure di safeguarding allo scopo di limitare il rischio del verificarsi di episodi di violenza e abuso verso i minori.

Pertanto, la stesura del presente documento sta a testimoniare l'impegno di Dedalus a tutelare i minori che frequentano la struttura e che sono coinvolti nelle iniziative della nostra organizzazione. Dedalus crede, infatti, fermamente nell'importanza di tutelare, difendere e diffondere i diritti dei minori, ivi incluso quello di essere protetti da ogni forma di violenza, abuso o sfruttamento fisico e verbale secondo quanto previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (del 20 novembre 1989 e ratificata dal nostro Paese con la legge del 27 maggio n. 176/1991), dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote, 2007), dalla Dichiarazione Universale dei diritti Umani (1948), dalla Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori (1996), dalla Convenzione dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000) e naturalmente dalla nostra Carta Costituzionale (art.3), scegliendo di dotarsi in coerenza con tale vocazione di un Codice di Comportamento e di Procedure a protezione del minore.

PRINCIPI, VALORI E IMPEGNI

Premesso che Dedalus condanna fermamente tutte le forme di violenza nei confronti dei bambini non giustificabili in alcuna circostanza, la Cooperativa si impegna a fare tutto quanto necessario per prevenire eventuali effetti negativi dei propri programmi sui bambini, nonché ad integrare la tutela dei bambini nella cultura e soprattutto nella pratica dell'organizzazione. La sua Policy, che costituisce un approfondimento dei principi contenuti nel Codice Etico della Cooperativa, cui si rimanda per i valori di carattere generale, definisce i più alti standard di comportamento professionale e di procedure per assicurare che a nessun bambino sia arrecato danno durante l'implementazione dei programmi e delle attività. La sua politica è guidata dai seguenti principi:



- rafforzare la capacità dell'organizzazione di prevenire e rispondere con azioni concrete a problemi inerenti alla tutela dei bambini;
- aumentare la consapevolezza e la conoscenza di tutto ciò che riguarda la tutela dei bambini tra gli stessi membri dello staff e del personale associato, e tra le comunità in cui Dedalus opera.

Coerentemente con quanto sin qui premesso, l'impegno di Dedalus per la tutela dei bambini si articola su quattro aree principali:

Sensibilizzazione: ci impegniamo affinché tutto lo staff e il personale associato, così come le comunità e i bambini, siano coscienti del problema dell'abuso all'infanzia;
Prevenzione: ci impegniamo a minimizzare i rischi per i bambini attraverso procedure di selezione sicure, educazione e formazione dello staff e dei collaboratori;
Segnalazione: ci impegniamo affinché le procedure siano chiare e tutto lo staff e il personale associato siano in grado di affrontare problematiche relative alla tutela dei bambini;
Risposta: ci impegniamo a garantire tutte le azioni necessarie a supportare e proteggere i bambini in caso di presunto, provato o tentato abuso. so e politico, situazione familiare, status economico, status legale, abilità e stato di salute fisica o mentale;

DEFINIZIONI E AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA POLICY

Bambino: in linea con l'Art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) si definisce bambino ogni "essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni". Mancando nella lingua italiana un termine corrispondente all'inglese "child", il termine "bambino" verrà usato come falso neutro per indicare entrambi i sessi.

Vittima o sopravvissuto/a: una persona ai danni della quale sia stato compiuto un abuso o tentato abuso. Per gli scopi assunti dalla presente Policy, le persone che hanno segnalato un abuso a loro danno sono trattate come sopravvissuti/e a fini di sicurezza e valutazione dei bisogni.

Autore di una segnalazione: una persona che muove un'accusa di abuso in conformità con le procedure stabilite. Tale persona può essere la vittima stessa dell'abuso o un'altra persona che sia a conoscenza del comportamento illecito. Sia la vittima che l'autore dell'accusa, se persona diversa dalla vittima, devono essere protetti da ritorsioni conseguenti la segnalazione dell'abuso. Qualora sussista un qualsiasi conflitto d'interesse tra la vittima e un'altra parte interessata, la volontà della vittima deve essere considerata preminente nella gestione del caso, in particolare quando è a rischio di ulteriori danni fisici e/o emozionali.

Child Safeguarding: con questo termine si indica la responsabilità di un'organizzazione nel garantire che il suo staff, le operazioni e i programmi non arrechino danno ai bambini. Ciò significa non esporre i bambini a rischi di danno e abuso e segnalare alle autorità competenti qualsiasi preoccupazione riguardo alla loro sicurezza che l'organizzazione riscontri nelle comunità in cui lavora.

Violenza: "l'uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, altre persone o contro un gruppo o una comunità, da cui conseguono, o da cui hanno una alta probabilità di conseguire, lesioni, morte, danni psicologici, compromissioni nello sviluppo o deprivazioni".

Abuso all'infanzia: secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (World Heal-



th Organization, WHO) il termine abuso all'infanzia, a volte indicato anche come maltrattamento all'infanzia, è usato per descrivere "tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere". All'interno della più ampia definizione di abuso all'infanzia si possono distinguere una serie di sottocategorie (l'elenco non è da considerarsi esaustivo).

Abuso fisico: inteso come "l'uso intenzionale della forza fisica contro un minore che provoca o ha un'alta probabilità di provocare un danno per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità dello stesso. Questo include il colpire, percuotere, prendere a calci, scuotere, mordere, strangolare, scottare, bruciare, avvelenare e soffocare. Gran parte della violenza a danno dei minori all'interno delle mura domestiche viene inflitta con lo scopo di punire".

Abuso sessuale: inteso come "il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che egli o essa non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire o per i quali il bambino non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano la legge o i tabù sociali. I minori possono essere abusati sessualmente sia da adulti che da altri minori che sono, in ragione della loro età o livello di sviluppo, in una posizione di responsabilità fiducia o potere nei confronti della vittima".

Abuso affettivo e psicologico: "comprende sia incidenti isolati, sia situazioni in cui chi si occupa del bambino, nel tempo, non gli fornisce un ambiente appropriato e di supporto per il suo sviluppo. Gli atti in questa categoria possono avere un'alta probabilità di arrecare danno alla salute fisica e mentale del minore, o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. Abusi di questo tipo comprendono la limitazione dei movimenti, il denigrare, l'incolpare, il minacciare, l'intimidire, il discriminare, il rifiutare ed altre forme non fisiche di trattamento ostile".

Trascuratezza: "include sia situazioni isolate, sia un atteggiamento carente, reiterato nel tempo, da parte dei genitori o degli altri membri della famiglia che, seppur in grado di farlo, non provvedono allo sviluppo e al benessere del minore in una o più delle seguenti aree:

- salute;
- educazione;
- sviluppo affettivo;
- nutrizione;
- alloggio e condizioni di vita sicure";

Sfruttamento sessuale: una forma di abuso sessuale che coinvolge i bambini in attività sessuali in cambio di denaro o beni: la relazione abusante tra chi perpetra l'abuso e chi lo subisce è caratterizzata da uno sbilanciamento di potere che limita le possibilità di scelta della vittima.

OBIETTIVI DELLA POLICY, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Gli obiettivi che la Cooperativa Dedalus si è prefissata attraverso la scelta di dotarsi del sistema di Child Protection Policy sono, dunque, quelli di prevenire situazioni di abuso e maltrattamento di bambini, bambine e adolescenti nell'ambito delle attività svolte e di adottare tutte le relative misure di sicurezza. Più in particolare, la Cooperativa si propone di:



1. rendere i minorenni consapevoli dei propri diritti e sviluppare un ruolo attivo nella propria protezione e in quella dei propri pari;
2. informare i bambini, bambine e adolescenti, così come soci e collaboratori ed eventuali partner (giornalisti, autorità governative, etc.) sulla politica in materia di protezione dell'infanzia e sulle procedure correlate;
3. incoraggiare tutti coloro che lavorano a contatto con i bambini, bambine e adolescenti ad agire nell'interesse del loro sviluppo e della loro protezione;
4. assicurare che tutti i collaboratori lavorino in condizioni adeguate a contribuire al benessere e alla protezione dei bambini, bambine e adolescenti, nonché occuparsi della formazione e sensibilizzazione del proprio staff e dei propri volontari sul tema degli abusi all'infanzia, sui rischi correlati al proprio operato, sulle migliori strategie per mitigarli;
5. Rivedere prassi e procedure interne in ottica di safeguarding;
6. Strutturare attività adeguate a informare e sensibilizzare i beneficiari e la comunità sul proprio impegno per la tutela, sviluppare patti di corresponsabilità attraverso percorsi partecipativi
7. attivare canali di ascolto sicuri e trasparenti che garantiscano a tutti gli interlocutori il diritto ad essere ascoltati.

Per quanto concerne più precisamente l'attività formativa (di cui al punto 4) dedicata a tutti i collaboratori e volontari che lavorano e condividono gli obiettivi di Dedalus, la Cooperativa si occuperà di erogare una formazione ad hoc, articolata in alcune componenti essenziali, quali: a) formazione continua; b) analisi personale; c) supervisione dei casi; d) partecipazione ad incontri periodici di ordine epistemico-clinico; 5) accurata acquisizione degli elementi fondamentali della presente Policy.

L'attività di sensibilizzazione invece, di cui al punto 6) sarà finalizzata alla protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti e si inquadra nell'impegno all'attuazione delle seguenti azioni:

- Consapevolezza: garantire che il personale nel suo insieme sia consapevole dei fenomeni di maltrattamento, trascuratezza e sfruttamento dei bambini e degli adolescenti e dei potenziali rischi ad essi connessi;
- Prevenzione e cura: garantire la riduzione del rischio attraverso la diffusione delle buone pratiche, e sostenere una cura dedicata e rispettosa di tutte le informazioni di cui ognuno sarà messo a conoscenza;

Segnalazione: garantire che le persone coinvolte nei progetti e nelle attività di Dedalus abbiano chiare le misure da adottare e rilevino prontamente potenziali situazioni di pericolo per i bambini e gli adolescenti.

SOGGETTI DESTINATARI DELLA POLICY

La presente Child Protection Policy si rivolge:



- ai membri del Consiglio di amministrazione e a tutti i volontari della Cooperativa;
- al personale assunto con contratto di qualsivoglia natura;
- a tutti coloro che entrano in diretto contatto con i progetti ed i servizi della Cooperativa Dedalus (donatori, giornalisti, testimonial...);
- al personale e ai rappresentanti di organizzazioni Partner e a qualunque altro individuo, gruppo o organizzazione che abbia relazioni di carattere formale/contrattuale con la Cooperativa Dedalus e che implicino contatti diretti con bambini, bambine o adolescenti;

Pertanto, lo staff di Dedalus, i suoi partner e visitatori che entrano in contatto con i bambini nel rispetto della presente policy saranno tenuti a:

- trattare i bambini con rispetto, riconoscendoli sempre come soggetti di diritto, indipendentemente da razza, sesso, colore, lingua, disabilità, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale, etnica o sociale;
- non violare mai i diritti dei bambini;
- sviluppare le abilità e le potenzialità dei bambini;
- tenere in seria considerazione il punto di vista dei bambini e rispettare la loro opinione e di informare sempre i bambini dei loro diritti;
- prendersi cura dell'ambiente in cui sono i bambini, assicurandone la sicurezza e il benessere;
- incoraggiare i bambini ad esprimersi liberamente;
- non appartarsi mai con un bambino;
- evitare qualsivoglia possibile situazione ambigua che possa essere causa di denuncia;
- prevenire situazioni di alto rischio e reagire prontamente nel caso si verifichi un abuso;
- rispettare le leggi locali, nazionali e internazionali sulla protezione dei minori;
- rispettare la privacy dei minori.

CODICE DI CONDOTTA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI

Il codice di condotta per la tutela della privacy dei minori nell'abito della Child Protection Policy che andrà a completare la politica di safeguarding dei minori stessi, illustra le procedure da seguire per la raccolta ed il trattamento dei dati personali dei minori conformi alle principali normative europee ed internazionali, pertanto:

- Tutte le azioni volte alla protezione del bambino saranno intraprese nel suo preminente interesse. Quallsivoglia valutazione avente ad oggetto un ulteriore o diverso interesse dovrà essere condotta a seguito di un accurato bilanciamento da parte dello staff responsabile della valutazione di ogni questione relativa alla tutela del bambino;



- Il punto di vista dei bambini dovrà essere sempre preso in seria considerazione, affinché la sua tutela possa realizzarsi in modo effettivo, previo ascolto del minore stesso. Pertanto, ai fini della raccolta dei dati dei minori e per qualsiasi attività di comunicazione degli stessi relative a progetti della cooperativa è necessario disporre del consenso scritto dei loro genitori o tutori. I dipendenti ed i volontari di Dedalus responsabili della raccolta dei dati personali dei minori potranno basarsi sull'informativa sulla Privacy dell'organizzazione adottata in conformità al GDPR 2016/679.

La cooperativa si impegna quindi, a:

1. non condividere le informazioni fornite dai soggetti beneficiari di attività e servizi della stessa con soggetti terzi;
2. mantenere la riservatezza attraverso i dipendenti incaricati della gestione del personale dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca della cooperativa. Le dichiarazioni saranno redatte appositamente per ogni progetto e non possono essere utilizzate per scopi ulteriori;
3. redigere ogni pubblicazione in modo conforme alle linee guida sulla protezione e la tutela dei diritti dei minori;
4. affinché la diffusione di informazioni contenenti minori che hanno preso parte ad attività della cooperativa vengano autorizzate solo previo consenso scritto dei genitori o dei relativi tutori. Il principio applicato in questo caso seguirà quanto stabilito dall'articolo 3 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza sia per quanto concerne le pubblicazioni cartacee e digitali che per le informazioni o immagini riguardanti minori con le quali l'organizzazione è entrata a contatto;
5. la raccolta di dati e/o immagini di minori può essere autorizzata solo se previsto e/o strettamente necessario ai fini dell'implementazione delle attività o dei progetti dell'organizzazione. Tali informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono state fornite e per un periodo di tempo limitato alla durata del progetto. È compito dei dipendenti dell'organizzazione ottenere il permesso dei genitori o dei tutori del minore, nonché il consenso del minore stesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le immagini e i dati acquisiti saranno conservati sui server interni di Dedalus e resteranno accessibili unicamente ai membri dello staff che siano dotati delle apposite credenziali, che abbiano già sottoscritto il codice etico e di comportamento. I dati salvati sui server interni saranno protetti da password ed al sicuro da attacchi esterni;
6. Dedalus predisporrà pertanto, appositi moduli per il consenso informato per genitori e minori. Per la pubblicazione di foto e immagini è sempre necessaria l'autorizzazione che dovrà essere rilasciata dai genitori attraverso una liberatoria che resta revocabile in ogni momento ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 D.lgs. n 196/2003. La normativa di riferimento sul consenso per la privacy dei minorenni è il GDPR 679/2016, nonché l'art.2-quinquies del D.lgs. 101/2018, il quale stabilisce che il limite d'età per il consenso valido non potrà essere inferiore ai 14 anni.

RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

Dedalus garantisce la collaborazione e partnership solo con soggetti terzi in grado di rispettare



ed attuare le disposizioni restrittive adottate dalla cooperativa sulla tutela dei minori. La cooperativa, pertanto, si riserva il diritto di condurre ricerche ed indagini per la tutela dei minori. Ne consegue che la Cooperativa Dedalus non tollererà la diffusione di potenziali contenuti inadatti alla fruizione dei minori ai quali sono destinati. Tutti gli accordi tra la cooperativa e soggetti terzi, quali organizzazioni partner ed Enti del terzo settore, dovranno includere le clausole della presente Policy. Conseguentemente, tutti i partner di Dedalus dovranno prendere visione della presente Policy attraverso i canali ufficiali della cooperativa e negli accordi scritti, in cui dovranno risultare in modo chiaro ed espresso le procedure concordate per la segnalazione e le indagini sui casi relativi a violazioni della Policy. I partner si impegneranno dunque, a) a rispettare questa Policy in ogni sua forma e sapere come procedere in caso di necessità di segnalazione di un presunto abuso su bambini; b) rispettare i Codici di Condotta inclusi nella presente Policy.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Per garantire il diritto dei bambini, delle bambine e degli adolescenti alla protezione, Dedalus Cooperativa sceglie di adottare una procedura semplice e trasparente per segnalare eventuali sospetti di abuso. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione (CDA) provvederà a nominare all'interno della Cooperativa stessa un Child Protection Officer (CPO), sia nella sede legale di Napoli che in tutti i Paesi in cui eventualmente si trovi ad operare attraverso i progetti di Cooperazione Internazionale. Il CPO avrà quindi, la responsabilità di gestire, confrontandosi con i membri del Consiglio di amministrazione, le eventuali segnalazioni di abuso nei confronti di bambini e adolescenti. Il CPO avrà altresì, il dovere di segnalare il presunto abuso alle autorità competenti, ai servizi locali e alle risorse specializzate localmente disponibili per la tutela di bambine, bambini e adolescenti. La procedura di segnalazione garantisce il rispetto del superiore interesse del bambino e si basa su due valori fondamentali:

1. riservatezza: non verrà reso pubblico il nome delle persone che hanno fatto la segnalazione, l'oggetto della segnalazione e l'identità della persona accusata, salvo che il caso arrivi innanzi al giudice e si richieda di sentire i testimoni.
2. lealtà: la persona accusata che faccia parte del personale, dei volontari e dei membri del Consiglio di Amministrazione di Dedalus troverà supporto dall'organizzazione nel massimo delle sue capacità e possibilità e, in virtù del principio giuridico di presunzione di non colpevolezza, sarà ritenuta innocente sino a prova contraria.

Chi può segnalare: la segnalazione può essere fatta da un bambino o adolescente, un genitore, un familiare, un membro del personale, un volontario, un membro del Consiglio di Amministrazione, i partner e tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con Dedalus Cooperativa. Chiunque operi all'interno dell'Organizzazione o collabori con questa a qualsiasi titolo ha l'obbligo di segnalare i sospetti di abuso o sfruttamento a carico di minori il cui presunto autore è un membro del personale, sia che si tratti di segnalazioni specifiche che di sospetti non confermati. La priorità di ogni membro del personale a cui venga segnalato un abuso è sempre e in ogni caso la tutela del bambino. La Procedura di Dedalus dà la possibilità al personale di segnalare abusi anche quando il presunto colpevole è esterno all'organizzazione. Tutte le segnalazioni vanno fatte nell'immediatezza e comunque entro le 24 ore dal momento in cui sia venuto a conoscenza della violazione, a meno che sia impossibile o impraticabile farlo a fronte di circostanze eccezionali.



Cosa segnalare: può essere segnalato qualsiasi sospetto di comportamenti lesivi del diritto dei bambini e degli adolescenti alla protezione, qualsiasi preoccupazione circa la sicurezza del bambino o dell'adolescente, qualsiasi violazione del Codice di Comportamento di Dedalus Cooperativa. Come segnalare: si può fare una segnalazione tramite un verbale o documento scritto, con una telefonata, una mail, un colloquio, una lettera e ogni altra valida modalità. La scelta della validità di qualsiasi mezzo è stata fatta per garantire che anche i bambini e gli adolescenti siano messi in grado di fare una segnalazione.

A chi segnalare: Le segnalazioni devono arrivare al Child Protection Officer (CPO), specificatamente incaricato da Dedalus Cooperativa per ogni Paese in cui opera. Dedalus Cooperativa si impegna a valutare annualmente, tramite un approccio partecipativo, l'applicazione della presente Policy.